



COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

<http://www.comunecasale.tv.it>

Via Vittorio Veneto 23 - 31032

Tel 0422 - 784511 / Fax 0422 - 784509

P.I. 01557090261 C.F. 80008210264

ORDINANZA N. 44 DEL 11-09-2021

POLIZIA LOCALE

Registro settoriale n. 35

Note: _____

**Oggetto: istituzione del divieto di transito ai veicoli con mcpc. superiore a 7,5 tonnellate - SP. 67
Jesolana centro storico di Casale sul Sile - anno scolastico 2021-2022.**

Premesso che:

compito primario dell'Amministrazione Comunale è quello di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, tutelando al contempo la pubblica incolumità;

la circolazione dei veicoli pesanti all'interno del centro storico e del centro abitato, a causa delle loro dimensioni e delle loro caratteristiche tecniche, valutata anche la dimensione della strada di interesse, costituisce spesso intralcio alla fluidità della circolazione, influisce oltretutto sull'inquinamento acustico / ambientale e può costituire pericolo per l'incolumità degli utenti deboli della strada quali pedoni e ciclisti;

Rilevato che negli orari delle lezioni scolastiche l'utenza debole è costituita per la maggior parte da minori di età e che la scuola a cui sono diretti è collocata nel centro storico di Casale Sul Sile, via Vittorio Veneto;

Visto che per le suddette motivazioni, questo Comune, ha adottato le ordinanze nr. 37 del 31.08.2016, nr. 30 del 15.09.2017, n. 24 del 7.9.2018, n. 26 del 7.9.2019 e n. 48 del 21.9.2020 stabilendo appunto ogni anno scolastico, il divieto di circolazione nel centro storico di Casale Sul Sile ai veicoli per trasporto cose con m.c.p.c. superiore alle 7,5 t.; rappresentando quindi al Prefetto di Treviso, anche per l'anno scolastico 2021/2022, la volontà di rinnovare tale divieto;

con nota del 2.9.2021 prot. uscita 64897 la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, rilevato che le motivazioni che sottendono all'istituzione del divieto transito autocarri con mcpc. superiore a 7,5 t. permangono annualmente, a fronte di una situazione viaria immutata e di un rinnovo dell'ordinanza, con identici contenuti e fasce orarie, ha ritenuto di prescindere da un nuovo incontro, anche a risparmio di tempo, non sussistendo impedimenti in merito;

Considerato comunque che la stessa Prefettura – UTG. Ufficio di Gabinetto, ha invitato tutti gli Enti, Autorità e Associazioni di Categoria del Settore dell'Autotrasporto, qualora al contrario ritenessero necessario un momento di confronto, a farlo presente entro il termine del 9.9.2021, con l'intesa che trascorso tale termine senza interlocuzione alcuna, verrà adottato il provvedimento del divieto transito in questione;

Rilevato che alla data odierna 11 settembre 2021, non è pervenuta a questo Ente, alcuna richiesta di incontro da parte degli interessati; e che le attività didattiche della scuola con sede nel centro storico, sono già in atto;

Considerate le condizioni strutturali della strada, i numerosi attraversamenti a raso e passaggi pedonali, le numerose abitazioni presenti, gli istituti scolastici che accolgono più di mille alunni delle primarie e secondarie, la presenza in loco del Municipio, della biblioteca, di una scuola materna, della Chiesa, della farmacia e di diversi esercizi commerciali;

dato atto inoltre che:

il Piano Regionale di Tutela e risanamento dell'atmosfera e in particolare il capo. 6.1.2., prevede tra le azioni e misure utili per il risanamento e il miglioramento della qualità dell'aria, le limitazioni per le fonti mobili (mobilità e traffico);

dall'anno di entrata in vigore dell'ordinanza in questione, i sinistri stradali ed il numero di feriti coinvolti risultano diminuiti;

il presente provvedimento di limitazione della circolazione per i mezzi pesanti viene adottato solamente per determinate fasce orarie e che sono comunque presenti strade alternative che permettono di raggiungere le località limitrofe senza passare per il centro abitato di questo Comune;

Visto il nulla osta n. 53019 del 10.9.2021 rilasciato dalla Provincia di Treviso, Settore Viabilità, quale Ente proprietario della strada interessata, SP. 67 Jesolana ;

Ritenuto quindi che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario ripristinare il divieto anche per il periodo scolastico 2020/2021, con gli stessi contenuti e orari dei precedenti provvedimenti;

Visto l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;

Visto il D.P. R. 495/92 -Regolamento di esecuzione C.d.S.;

ORDINA

l'istituzione del divieto di transito (fig. II 60/b art. 117 CdS.) nel centro storico di Casale Sul Sile (Via Nuova Trevigiana Casale - Via Vittorio Veneto e Via Roma) sul tratto della S.P. 67 Jesolana (dal km. 9+130 circa al km 9+900) compreso fra la rotatoria (esclusa) all'altezza delle vie Belvedere/Piave SP. 64, e la rotatoria "Ponte Stella" (esclusa) all'altezza delle vie Roma / Bonisiolo

ai veicoli o complessi di veicoli per il trasporto di cose aventi massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate;

dal Lunedì - al Venerdì settimanale, dalle ore 7.00 alle 9.00 e dalle 16.00 alle 18.00;

con decorrenza dal 13.09.2021 sino al 30.06.2022 .

Il divieto non trova applicazione per veicoli o per i complessi di veicoli di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

espressamente autorizzati alla circolazione in deroga;

adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza e soccorso o che trasportano materiali ed attrezzatura a tal fine occorrenti (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, società di erogazione di servizi pubblici essenziali – gas, luce, acqua – con documentazione a bordo da esibire in occasione di controlli di polizia, anche in momenti successivi secondo le indicazioni fornite dagli stessi organi di controllo, ecc.);

adibiti al servizio di raccolta rifiuti delle amministrazioni comunali, contrassegnati da apposito logo, nonché quelli che effettuano il servizio di smaltimento rifiuti muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

veicoli militari o con targa CRI (croce rossa italiana) per comprovare necessità di servizio, e delle forze di polizia;

veicoli appartenenti al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni o all'Ente Poste Italiane, muniti di apposita documentazione;

veicoli adibiti esclusivamente al trasporto di latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso;

2) di portare a conoscenza il presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e previa informazione adeguata, oltreché attraverso la collocazione della relativa segnaletica stradale in conformità con quanto previsto dal vigente codice della strada e conformemente al nulla osta della Provincia di Treviso;

3) di incaricare gli organi di Polizia Stradale previsti dall'art. 12 del C.d.S. della vigilanza ai fini dell'osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza.

4) in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 7 comma 13 del vigente Codice della Strada approvato con D.Lvo 30 aprile 92 n. 285;

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 si informa che avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 1034/71 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Veneto ovvero in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Avverso la presente ordinanza ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs 30.04.1992 n.285 nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei LL.PP., da chiunque risulti titolare di particolari situazioni giuridiche rilevanti all'apposizione della segnaletica, mediante la procedura prevista dall'art. 74 del Regolamento CdS. approvato con D.P.R. 495/92.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Alfredo Nobili

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e firma autografa.

